

Bruxelles, 14 luglio 2025  
(OR. en)

11563/25

EF 242  
ECOFIN 997  
DROIPEN 80  
ENFOPOL 270  
CT 96  
FISC 171  
COTER 144  
DELACT 100

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4724 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.7.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/xxxx [GU: compilare] [regolamento delegato C(2025) 3815 final adottato il 10.6.2025] al fine di introdurre una clausola di riesame

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4724 final.

---

All.: C(2025) 4724 final



Bruxelles, 8.7.2025  
C(2025) 4724 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 8.7.2025**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/xxxx *[GU: compilare]*  
[regolamento delegato C(2025) 3815 final adottato il 10.6.2025]  
al fine di introdurre una clausola di riesame**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849<sup>1</sup>, allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno devono essere individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ("paesi terzi ad alto rischio").

L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo all'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, e stabilisce i criteri applicabili alla valutazione della Commissione. Gli atti delegati devono essere adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche.

L'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849 impone agli Stati membri di prescrivere che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando instaurano rapporti d'affari o eseguono operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione.

Il 14 luglio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675 individuando i paesi terzi ad alto rischio.

Il 7 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una metodologia riveduta per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio<sup>2</sup>. Le tre principali novità sono una maggiore interazione con la procedura di compilazione dell'elenco applicata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l'intensificazione della collaborazione con i paesi terzi e il miglioramento della consultazione degli Stati membri e del Parlamento europeo.

La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolate dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede un adattamento continuo del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi.

Il 10 giugno 2025 la Commissione ha adottato un regolamento delegato<sup>3</sup> per modificare l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione. Tale atto modificativo ha seguito le raccomandazioni dell'ente di normazione internazionale, il GAFI.

I paesi che non sono pubblicamente individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI potrebbero comunque rappresentare una minaccia per l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Se l'adesione di tali paesi al GAFI è sospesa a causa di gravi violazioni dei principi fondamentali su cui si fonda tale ente di normazione, è probabile che cresca la minaccia per il sistema finanziario dell'Unione. La

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

<sup>2</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla metodologia per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, SWD(2020) 99 final.

<sup>3</sup> C(2025) 3815.

Commissione dovrebbe pertanto agire con risolutezza per preservare l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e portare a termine una valutazione autonoma volta a stabilire se tali paesi siano paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Nel quadro dell'attuale situazione geopolitica è importante che la Commissione agisca rapidamente.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il 7 luglio 2025 la Commissione ha consultato con procedura scritta il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in merito al progetto di regolamento delegato.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il presente regolamento delegato introduce nell'atto delegato del 10 giugno 2025<sup>4</sup> che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 una clausola di riesame.

---

<sup>4</sup> C(2025) 3815.

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.7.2025

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/xxxx [GU: compilare]  
[regolamento delegato C(2025) 3815 final adottato il 10.6.2025]  
al fine di introdurre una clausola di riesame**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione<sup>5</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2025 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2025/xxx<sup>6</sup> [GU: compilare] per modificare l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione<sup>7</sup>. Questo atto modificativo ha seguito le raccomandazioni dell'ente di normazione internazionale, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
- (2) I paesi che non sono pubblicamente individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI potrebbero comunque rappresentare una minaccia per l'integrità del sistema finanziario dell'UE. Se l'adesione di tali paesi al GAFI è sospesa a causa di gravi violazioni dei principi fondamentali su cui si fonda tale ente di normazione, è probabile che cresca la minaccia per il sistema finanziario dell'UE. La Commissione dovrebbe pertanto agire con risolutezza per preservare l'integrità del sistema finanziario dell'UE e portare a termine una valutazione autonoma volta a stabilire se tali paesi siano paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Nel quadro dell'attuale situazione geopolitica è importante che la Commissione agisca rapidamente. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per la Commissione di concludere tale valutazione entro il 31 dicembre 2025. A integrazione dell'approccio seguito dal regolamento delegato (UE) 2025/xxxx [GU: compilare], è opportuno introdurre tale obbligo nel medesimo regolamento.

---

<sup>5</sup> GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

<sup>6</sup> GU: compilare.

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2016/1675/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj)).

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2025/xxxx [regolamento delegato adottato il 10.6.2025, C(2025) 3815, GU: compilare],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento delegato (UE) 2025/xxxx [regolamento delegato adottato il 10.6.2025, C(2025) 3815, GU: completare] è inserito l'articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione conclude il riesame dei paesi terzi che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI, ma la cui adesione a tale ente di normazione internazionale è sospesa, al fine di valutare se modificare di conseguenza l'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.7.2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*